



Numero 2 / 2021

Chiara Colosimo

L'effettività della tutela ai tempi del Covid: sospensione dei termini e decadenza dall'impugnazione del licenziamento.

L'effettività della tutela ai tempi del Covid: sospensione dei termini e decadenza dall'impugnazione del licenziamento.

Chiara Colosimo¹

1. Premessa. – 2. Il termine per il deposito del ricorso. – 3. Il termine per l'impugnazione stragiudiziale. - 3.1. Le argomentazioni a base dell'approccio restrittivo. - 3.2. Le contro-argomentazioni che fondano l'approccio estensivo. – 4. Le ragioni di un approccio teleologicamente orientato.

1. Premessa.

Con l'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020, si è previsto *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata... per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto...”*.

In forza dell'art. 36, co. 1, D.L. 23/2020, convertito con modificazioni in Legge 40/2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

La formulazione letterale della disposizione, soprattutto ove confrontata con quelle che l'hanno preceduta (l'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020 e l'art. 1 D.L. 11/2020), non ha mancato di sollevare criticità nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti avuto particolare riguardo alla possibilità, o meno, di ritenere sospesi i termini previsti dall'art. 6 Legge 604/1966.

Come noto, ai sensi dell'art. 6 Legge 604/1966, *“il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento*

¹ Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano.

dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso...”.

Il termine di centottanta giorni opera solo laddove il lavoratore abbia provveduto – entro sessanta giorni dalla comunicazione – a impugnare il licenziamento “*con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale*”: se non può revocarsi in dubbio che il termine di sessanta giorni e quello di centottanta giorni possano essere ridotti a uno ove sia rispettata la prima scadenza, deve con pari certezza escludersi il contrario.

La norma è chiara nel sancire che costituisce valida impugnazione “*qualsiasi atto scritto*” a mezzo del quale il lavoratore, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, renda edotto il datore di lavoro dell'intenzione di contestare la legittimità dell'intimata risoluzione del rapporto: la legge non richiede una particolare forma per la validità dell'atto. Se questo è il presupposto, e considerato che la previsione reca l'inciso “*anche extragiudiziale*”, può senz'altro ritenersi che sia impugnazione idonea a impedire qualsivoglia decadenza di legge quella giudiziale che intervenga entro sessanta giorni dalla comunicazione: atto, non solo connotato da un peculiare rigore formale e una modalità di notificazione oltremodo garantista, ma soprattutto destinato a determinare un'immediata contrazione delle tempistiche di legge, poiché unifica i due termini (sessanta e centottanta giorni) a disposizione del lavoratore.

Dunque, qualora il lavoratore ometta di inoltrare l'impugnazione stragiudiziale e provveda – entro il termine di sessanta giorni – al deposito immediato del ricorso e alla sua notificazione al datore di lavoro, nessun ulteriore adempimento può essergli richiesto. Per contro, deve escludersi che l'iniziativa giudiziale successivamente intrapresa – seppur nel rispetto della scadenza dei centottanta giorni, computati a far data dalla comunicazione del licenziamento – possa determinare una sorta di rimessione in termini rispetto alla prima decadenza ove questa si sia ormai compiuta: la decadenza può essere impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge e, una volta maturata, non può essere sanata *ex post*.

E' nell'assetto così delineato che si proverà a riflettere su quali ricadute possa aver avuto, nel primo periodo dell'emergenza epidemiologica, la previsione di cui all'art. 83, co.

2, D.L. 18/2020 rispetto all'operatività del primo e del secondo termine decadenziale contemplati dall'art. 6 Legge 604/1966²; il tutto, rammentando che, “*con la conversione in L. del 24 aprile 2020, corretta la “rubrica”, la normativa è rimasta quella iniziale del D.L. n. 18/2020 (salvo il subentro in appalti). Nulla si prevede sulle procedure di impugnazione dei licenziamenti: si tratta delle impugnazioni extraprocessuali o processuali, di 60 giorni dal licenziamento e di 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale, a pena di decadenza insanabile*”³.

2. Il termine per il deposito del ricorso.

Muovendo dall'adempimento più prossimo all'attività processuale propriamente intesa, si ritiene di poter affermare che – correlata al compimento di un atto che avvia il processo, ovvero il “*deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro*” – quella dei centottanta giorni sia scadenza da ricomprendersi nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020) per come prorogato dall'art. 36, co. 1, D.L. 23/2020, convertito con modificazioni in Legge 40/2020.

Avuto specifico riguardo alla definizione del perimetro di applicazione della previsione in commento, la Corte di Cassazione ha osservato che “*la sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)*”, con la precisazione – fondamentale nella prospettiva che qui ci accompagna – che “*viene così espressamente confermato l'orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa*”⁴. Il Supremo Collegio ha confermato, in questo modo, il principio a suo tempo statuito avuto riguardo all'art. 1 Legge 742/1969, quando

² Considerazioni, peraltro, che non potrebbero che estendersi all'intero sistema di scadenze previsto dall'art. 32 Legge 183/2010.

³ MISCIONE M., *Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2020, 4, 321; l'Autore invita alla prudenza: “*...quantomeno per prudenza le impugnazioni stragiudiziali per i licenziamenti e gli altri casi vanno effettuati nei termini di legge, senza sospensione a causa del coronavirus, perfino per l'ipotesi assurda di licenziamenti nulli per violazione del “blocco” ora disposto (come si vedrà subito)*”.

⁴ In questo senso, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo nella Relazione, 1 aprile 2020, n. 28, “*PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Decreto-legge n. 18 del 2020 - Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione*”.

ha sottolineato la necessità di “*adeguare la lettura della disposizione... al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di “termini processuali” sia da limitare all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa*”⁵.

La questione attiene, dunque, alla possibilità di ritenere che la proposizione del ricorso entro centottanta giorni, per come regolata dall’art. 6, co. 2, Legge 604/1966, costituisca l’unico rimedio esperibile per impedire la decadenza e consentire l’accesso alla tutela giudiziale del lavoratore che si ritenga illegittimamente licenziato.

Sul punto, deve darsi immediatamente conto dell’orientamento contrario fatto proprio da coloro che – muovendo dal presupposto che nell’art. 83 D.L. 18/2020 rientrerebbero i termini processuali anche esterni alla pendenza della lite, ove posti a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in primo grado, solo qualora la proposizione della domanda in giudizio costituisca l’unico strumento per far valere il diritto⁶ – escludono l’applicabilità della sospensione al termine di centottanta giorni in quanto la decadenza potrebbe essere impedita dalla richiesta dell’espletamento del tentativo di conciliazione (attività, tipicamente, stragiudiziale), e solo il fallimento o il rifiuto di quest’ultimo comporterebbe l’applicazione di quel termine decadenziale che (questo sì) potrebbe essere impedito esclusivamente dal deposito del ricorso giudiziale⁷.

⁵ Cass. Civ., Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 22366; conformi, Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23638; Cass. Civ., Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 442.

⁶ Sul tema, PANZAROLA A., FARINA M., *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *Giustizia Civile*, *GiustiziaCivile.com*, 2020.

⁷ Così, GIORGI F.M., *Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro*, in *Giustiziavivile.com*, 19 marzo 2020: “...proprio per effetto del citato ottavo comma dell’art. 83, l’effetto decadenziale è impedito dalla sospensione dei termini processuali disposta dal comma 2, soltanto nel caso del secondo alinea del comma 2 dell’art. 6 l. n. 604 del 1966, ovvero in relazione al termine di sessanta giorni susseguente al rifiuto del tentativo di conciliazione; ed infatti, la decadenza dagli altri termini, sia da quello di cui al comma 1 dell’art. 6 l. n. 604 del 1966 (sessanta giorni dal licenziamento), sia da quello di cui al primo alinea del comma 2 del medesimo art. 6 (centottanta giorni dall’impugnazione stragiudiziale), può essere impedita anche da un’attività stragiudiziale (la contestazione del recesso e, rispettivamente, la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione) e ciò, di per sé, esclude la sospensione degli effetti sostanziali come prevista dal comma 8 dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020”. Nello stesso senso, PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall’impugnazione del licenziamento*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2020, 6, 591; l’Autore, riflettendo sulla possibilità di “perorare” una lettura dell’art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 tale da ricomprendere anche i termini sostanziali di decadenza a rilevanza processuale (il cui impedimento sia, quindi, possibile solo con la proposizione della relativa domanda processuale), richiama GIORGI F.M., *Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro*, cit., e osserva: “in questa prospettiva, pur al netto delle riserve avanzate, potrebbe argomentarsi nel senso che il comma 2 dell’art. 83 comporta, dal 9 all’11 maggio, per tutto il territorio nazionale, la sospensione della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6, comma 2, secondo periodo, L. n. 604 del 1966 in caso di rifiuto della conciliazione o dell’arbitrato richiesti o di mancato accordo necessario al relativo espletamento, posto che questo ultimo termine può essere impedito esclusivamente dal deposito del ricorso giudiziale. Laddove altrettanto effetto sospensivo non parrebbe realizzarsi con riferimento ai termini di cui all’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, ovvero quelli di sessanta e centottanta giorni, rispettivamente decorrenti,

La tesi, tuttavia, non convince.

Vero che l'art. 6, co. 2, Legge 604/1966 dispone che *“l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato...”*. Tuttavia, vincolare l'operatività della sospensione del decorso del termine decadenziale al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 6, co. 2, Legge 604/1966 significa, nei fatti, tramutare – senza che vi sia fondamento normativo alcuno – la facoltà riconosciuta al lavoratore in obbligo.

Ancora, dal punto di vista logico-sistematico, un simile approccio non pare coerente con la *ratio* della normativa emergenziale poiché – in un contesto connotato dalla paralisi di tutte le attività non essenziali per la tutela del basilare diritto della salute, dalla radicale compressione di libertà individuali fondamentali, e dall'imposizione del distanziamento sociale – produce l'effetto di render ancor più complesso e gravoso il quadro degli adempimenti posti a carico del lavoratore che intenda impugnare il licenziamento e che abbia, pertanto, la necessità impedire il maturare delle decadenze di legge. Il tutto, peraltro, per giungere comunque al momento della proposizione del ricorso giudiziale che è, al pari di quello proponibile in virtù del termine di centottanta giorni, adempimento da compiersi *“a pena di decadenza”*.

Per questi motivi, per quanto il termine di centottanta giorni sia previsto da una disposizione di natura sostanziale, si ritiene che lo stesso sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020: si tratta, difatti, di una fattispecie in cui l'atto introduttivo del giudizio si pone – per espressa previsione normativa – quale precipuo e indefettibile strumento idoneo a impedire la decadenza. E, d'altronde, considerato il tenore letterale dell'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 – che fa genericamente riferimento al *“compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*, ivi inclusa la *“proposizione degli atti introduttivi del giudizio”* e termina con una previsione di chiusura che dispone la sospensione *“in genere, di tutti i termini processuali”* – ricondurvi questo specifico atto genetico del rapporto

il primo, dal licenziamento e, il secondo, dalla sua impugnazione, potendo gli stessi essere impediti dal compimento di un'attività stragiudiziale, quale la contestazione del recesso a mezzo raccomandata, mail, pec, o anche whatsapp o la comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o di arbitrato”. Escludendo l'estensione dell'applicabilità del comma secondo ai termini di decadenza e prescrizione, CILIEGI S., COSATTINI L.A., *Processo civile e del lavoro al tempo del coronavirus*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 2020, 5, 518, osservano: *“la (nuova) disposizione dispone, ora, la sospensione dei termini anche “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio”. Rientrano nell'ambito applicativo della norma, quindi, il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, per l'opposizione a ordinanza ingiunzione dell'ITL, per l'opposizione ad avviso di addebito dell'INPS, per l'introduzione del giudizio di accertamento della illegittimità del licenziamento a seguito del rifiuto di aderire al tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, per l'impugnazione della delibera di esclusione da socio ex art. 2533, comma 3, c.c.”*.

processuale, e con esso i termini di instaurazione del giudizio di impugnazione del licenziamento, pare coerente con la disposizione in esame.

3. Il termine per l'impugnazione stragiudiziale.

Si è detto che al termine per il deposito del ricorso può farsi riferimento se, e solo se, sia stato rispettato quello di sessanta giorni previsto dalla legge sui licenziamenti individuali per l'impugnazione stragiudiziale⁸; fondamentale allora comprendere se, in virtù della normativa emergenziale, quest'ultimo sia destinato a seguire le vicende di cui al termine per l'impugnazione giudiziale ovvero debba ricadere nell'ambito di una disciplina differente.

In ragione della particolare delimitazione territoriale e temporale che lo ha connotato, non si ritiene in questa sede di potersi soffermare su quanto disposto dall'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020, a mente del quale, *“per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”*.

Nemmeno si ritiene di poter fare riferimento alla previsione di cui all'art. 83, co. 8, D.L. 18/2020 (*“per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione*

⁸ Sostiene AIELLO F., *Emergenza COVID-19: Blocco dei licenziamenti e i termini di impugnazione dei licenziamenti (ed altri casi soggetti a decadenza)*, in WikiLabour.it, 2020, che *“...ciò che appare decisivo per sostenere che sussista la sospensione dei termini sostanziali è il dato letterale dell'art. 6 della l. n. 604/1966 sopra riportato. Come si è visto, l'atto datoriale che si contesta deve essere impugnato «con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, ...». L'ipotesi principale ivi contemplata, quindi, non è la consueta lettera inviata dal lavoratore o dal sindacato bensì un atto giudiziale giacché l'impugnativa extragiudiziale degrada, nel testo, ad ipotesi residuale. Ebbene, come si è visto, l'art. 83 del DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di atti introduttivi del giudizio. Quindi, il termine per la proposizione dell'impugnativa giudiziale ex art. 6 della l. n. 604/1966 è certamente sospeso per il periodo anzidetto”, sicché, secondo l'Autore, “...in caso di licenziamento o altro atto datoriale di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010 o agli artt. 28 e 39 del d.lgs. 81/2015, la decadenza potrà essere impedita mediante la proposizione di un ricorso giudiziale che goda dei termini di sospensione previsti dal DL n. 18/2020 ma entro i sessanta giorni previsti dal comma 1 dell'art. 6 della l. n. 604/1966”*.

della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi⁹), in quanto norma destinata a trovare applicazione solo in specifiche ipotesi e che, peraltro, parrebbe escludere esplicitamente la sua applicabilità agli atti stragiudiziali⁹.

L'intento di questo dialogo è quello di muoversi nell'ambito delle disposizioni di portata generale con l'auspicio di individuarne una intrinseca e complessiva coerenza avuto specifico riguardo alla *ratio* che, con ogni evidenza, vi era alla base: salvaguardare, a dispetto delle straordinarie e rigorose restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica, il principio costituzionale di accesso alla, e di effettività della, tutela giurisdizionale¹⁰.

E' questo, in effetti, il pregiudizio che ci accompagna.

Ponendo allora l'attenzione sull'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020, con il tenore letterale che gli è proprio, deve in primo luogo darsi conto dell'orientamento che esclude che lo stesso possa trovare applicazione rispetto a una norma di decadenza sostanziale qual è l'art. 6, co. 1, Legge 604/1966.

3.1. Le argomentazioni a base dell'approccio restrittivo.

Nel senso dell'esclusione di una possibile applicazione al primo termine di decadenza di cui all'art. 6 Legge 604/1966 si pongono quanti rammentano che l'atto da compiere entro il sessantesimo giorno è di natura indefettibilmente "*stragiudiziale*", e che ogni

⁹ La disposizione è stata oggetto di rilievi critici da parte della stessa Suprema Corte: "*la norma in parola, tuttavia, non è affatto perspicua e si presta a qualche considerazione critica. Invero, a differenza di quanto scritto nel d.l. n. 9 del 2020, il comma 8 dell'art. 83 non dispone seccamente la sospensione ex lege dei termini sostanziali comportanti "prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto", come sarebbe stato logico, ma in maniera difficilmente comprensibile aggancia la sospensione dei ridetti termini a due condizioni: a) che siano stati adottati i provvedimenti organizzativi che spettano ai capi degli uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia); b) che si tratti di diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività processuali precluse. Dunque, secondo questa interpretazione letterale, la prescrizione e la decadenza resterebbero sospese, dal 9 marzo fino al 30 giugno, solo a condizione che siano stati assunti provvedimenti organizzatori da parte dei capi degli uffici e per la durata dei detti provvedimenti. Questa conclusione si scontra però con la generalizzata previsione – contenuta nel comma 2 dell'art. 83 – a tenore del quale sono sospesi tutti i termini processuali compresi quelli necessari per promuovere un giudizio"* (Ufficio del Massimario e del Ruolo nella Relazione, 1 aprile 2020, n. 28, cit.). Critico, altresì, l'approccio in CILIEGI S., COSATTINI L.A., *Processo civile e del lavoro al tempo del coronavirus*, cit.: "*in primo luogo deve rilevarsi la non facile identificabilità delle fattispecie prese in considerazione della norma. Come rilevato dai primi commentatori, infatti, in tutti i Tribunali e le Corti d'Appello la presentazione di una domanda giudiziale non è mai preclusa, potendo (anzi, dovendo, ai sensi del comma 11, art. 83) essere effettuata con modalità telematiche... È difficile, quindi, formulare anche una sola ipotesi di applicazione concreta della norma"*; così come PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit.: "*si tratta di una norma "oscura" o comunque non certo "perspicua", non comprendendosi in che modo il ricorso a specifiche misure di organizzazione per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie per prevenire il contagio possa precludere la presentazione della domanda giudiziale, posto che, se per i processi che iniziano con ricorso è disposta la obbligatorietà del deposito telematico..."*. Nello stesso senso, SICCHIERO G., *Decreto Cura Italia: le disposizioni in tema di giustizia civile*, in *Quotidiano Giuridico*, 19 marzo 2020.

¹⁰ Riflettono sull'esigenza di "*contemperare il diritto/dovere dello Stato di salvaguardare il bene primario della salute pubblica, tutelato dall'art. 32 Cost., con quello di garantire, nei limiti del possibile, il diritto all'esercizio dei diritti in sede giudiziale anch'esso garantito dall'art. 24 Cost.*", CILIEGI S., COSATTINI L.A., *Processo civile e del lavoro al tempo del coronavirus*, cit.

interpretazione estensiva dell'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 dovrebbe ritenersi preclusa in ragione del carattere eccezionale che lo contraddistingue.

I fautori dell'interpretazione più rigorosa non mancano di rammentare che il Legislatore dell'emergenza ha introdotto disposizioni destinate a trovare applicazione – limitatamente al periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 – avuto specifico riguardo al decorso di tutti i “*termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione*”, ossia l'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020 che ha beneficiato di un'espressa conferma nel successivo art. 1 D.L. 11/2020, ma che è stato poi abrogato dall'art. 83 D.L. 18/2020 il quale ultimo non ha riprodotto la medesima previsione, ma ne ha introdotta una dal tenore letterale differente. Sempre avuto riguardo all'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020, peraltro, si è anche ritenuto – condivisibilmente – di escludere la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione in ragione dell'iniziale ampliamento della cosiddetta “zona rossa”, sino alla sua estensione all'intero territorio nazionale, facendo leva su quanto previsto all'art. 10, co. 18, D.L. 9/2020¹¹ che prevedeva “*in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento*”.

La possibilità di ritenere sospesi termini stragiudiziali, quindi, sarebbe limitata ai soli territori ricompresi nella prima e originaria “zona rossa” e al solo periodo sino al 31 marzo 2020¹².

I promotori della tesi restrittiva non mancano di argomentare sul confronto tra il tenore letterale dell'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 e quello di cui all'art. 83, co. 8, D.L. 18/2020 a mente del quale, si è visto, “*per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e*

¹¹ Così PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit.: “*non è, di contro, condivisibile la esegesi di una massima estensione possibile dell'art. 10, comma 4, D.L. n. 9 del 2020, che farebbe leva sull'ampliamento della iniziale “zona rossa”, prima, all'intera regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, come individuate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'atto della caducazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 5, comma 3), e, di seguito, all'intero territorio nazionale, giusta l'art. 1 dei D.P.C.M. 9, 11 e 22 marzo 2020, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 18...*”. Contra, AIELLO F., *Emergenza COVID-19: Blocco dei licenziamenti e i termini di impugnazione dei licenziamenti (ed altri casi soggetti a decadenza)*, cit., per il quale, “*pur non essendovi stato alcun chiarimento con il DL n. 18/2020 resta il fatto che, per le ragioni anzidette, non si può escludere la tesi secondo cui sino al 31 marzo 2020 anche i termini sostanziali in esame rimangano sospesi per l'intero territorio nazionale ambito al quale risulta estesa la previsione di cui all'art. 10, comma 4 cit.*”.

¹² In questo senso, ORRÙ T., *Gli impatti del coronavirus sulle relazioni di lavoro*, in *Giustizia Insieme*, 16 aprile 2020.

*decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi*¹³. Sostengono, in particolare, che l'avverbio “*esclusivamente*” escluderebbe dall'ambito di applicazione della previsione tutte le ipotesi in cui sia previsto un atto stragiudiziale.

In ragione dell'approccio in esame, dunque, dovrebbe concludersi nel senso della “*decorrenza generalizzata*” del primo e del secondo termine di decadenza¹⁴.

3.2. Le contro-argomentazioni che fondano l'approccio estensivo.

Le ragioni a sostegno di un approccio estensivo muovono tanto da piani a matrice più propriamente sostanziale quanto da considerazioni di ordine logico-giuridico e sistematico.

Procedendo con ordine, si ritiene in primo luogo di dover superare l'ostacolo che parrebbe posto dall'intervenuta abrogazione dell'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020, per come confermato dall'art. 1 D.L. 11/2020, ad opera dell'art. 83 D.L. 18/2020 senza riproposizione – come si è visto – di una norma dall'identico contenuto dispositivo. Come opportunamente osservato, difatti, l'abrogazione non trova la propria ragion d'essere nel venir meno delle originarie esigenze di intervento, ma si ricollega al dilagare su tutto il territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica e alla conseguente necessità di adottare provvedimenti a portata generale¹⁵.

¹³ Sulla disposizione, PANZAROLA A., FARINA M., *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, cit.

¹⁴ Così, PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit. Secondo CILIEGI S., COSATTINI L.A., *Processo civile e del lavoro al tempo del coronavirus*, cit.: “*in particolare mentre possono senz'altro ritenersi sospesi tutti i termini “procedurali” per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini sostanziali di decadenza e prescrizione può essere ritenuta applicabile alle sole fattispecie che consentano l'impedimento della decadenza o l'interruzione della prescrizione mediante la proposizione della domanda giudiziale. Ne consegue che tutti i termini di decadenza o prescrizione a cui sono soggetti i diritti che possano essere esercitati mediante un atto stragiudiziale non potranno essere ritenuti sospesi ai sensi del comma 8... Non potranno ritenersi sospesi, di contro, i termini per l'impugnazione del licenziamento ex art. 6, L. n. 604/66, per l'impugnazione di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., per l'impugnazione della clausola appositiva del termine ex art. 28, D.Lgs. n. 81/2015, per la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore ex art. 39, D.Lgs. n. 81/2015, per l'impugnazione del recesso da un contratto di collaborazione, del trasferimento o della cessione del contratto di lavoro a seguito di una cessione d'azienda ex art. 32, L. n. 183/2010. Non potrà ritenersi sospeso, ancora, il termine di 180 giorni successivo all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in quanto l'art. 6, comma 2 prevede, a fianco dell'ipotesi costituita dal deposito del ricorso in sede giudiziale, anche la comunicazione della richiesta di un tentativo di conciliazione. Per tali fattispecie la sospensione può essersi verificata, a tutto voler concedere, nel limitato periodo di cui all'art. 10, comma 4, D.L. n. 9/2020 diversificato sulla base della residenza del soggetto interessato, a condizione che la norma venga considerata applicabile, pur a seguito della intervenuta abrogazione del Decreto ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti prodottisi dal D.L. n. 9/2020”.*

¹⁵ Osserva MISCIONE M., *Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus*, cit.: “*è “emergenza epidemiologica da Covid-19”. C'è stata una rincorsa sempre più intensa alla normativa d'urgenza. Per il lavoro, le prime misure sono state poste con il D.L. n. 9, 2 marzo 2020, ma solo per le “zone rosse” del settentrione. Non s'è fatto nemmeno in tempo a ripensarci perché, dopo pochi giorni, sono stati necessari altri due decreti-legge, per disposizioni più importanti da estendere a tutto il territorio nazionale”*

Ancora, non pare condivisibile la tesi di quanti, propugnando l'approccio più restrittivo e cogliendo l'eccezionalità e criticità del contesto epidemiologico, ritengono che il decorso del termine decadenziale potrebbe trovare una soluzione *ex post* con una rimessione in termini disposta ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c.¹⁶: trattasi, infatti, di una norma processuale – *rectius* endoprocessuale – il cui ambito di applicazione è circoscritto all'interno del processo che deve, pertanto, essere già instaurato.

E, peraltro, se il regime delle decadenze sostanziali avesse potuto essere superato – nell'eccezionalità dell'emergenza epidemiologica – dall'applicazione della norma processuale, non vi sarebbe stata esigenza alcuna di un intervento da parte del Legislatore che, tuttavia, ha dovuto prevedere una disciplina *ad hoc* proprio in quanto la regola generale è quella per cui il decorso del termine decadenziale non può essere né interrotto né, “*salvo che sia disposto altrimenti*”, sospeso (art. 2964 c.c.).

Da ultimo, sempre riflettendo in prospettiva logica-sistematica e muovendo dal presupposto dell'operatività della sospensione avuto riguardo al termine decadenziale di centottanta giorni, deve necessariamente considerarsi la strutturale concatenazione dei termini regolati dall'art. 6 Legge 604/1966 che, in una prospettiva funzionale, risultano intrinsecamente connessi: non solo la violazione del primo rende vano il rispetto del secondo e la mancanza del secondo inefficace il primo, ma lo stesso decorso di quest'ultimo – che partecipa della medesima funzione, potendo anch'esso determinare la decadenza dall'esercizio del diritto – risulta inscindibilmente correlato al primo (“...entro il successivo termine di centottanta giorni...”).

Si tratta, in sostanza, di un'unica fattispecie impugnatoria a formazione progressiva¹⁷.

Sul punto, il Supremo Collegio ha affermato che “...l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a

¹⁶ In questo senso, seppur in relazione all'intero sistema delle decadenze di cui all'art. 6 Legge 604/1966, PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit.: “questa conclusione, che non esclude la possibilità di una rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.), se la maturazione della decadenza sia da imputare alla non-attività da parte del lavoratore perché abbia contratto il Covid-19 o sia stato costretto a un periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, andrebbe, però, rivista nell'eventualità che il tentativo di conciliazione chiesto sia quello in sede amministrativa”.

¹⁷ In questo senso, CASOLA M., *La decadenza nel diritto del lavoro dopo la l. 92 del 2012*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2012, 1854, secondo la quale l'art. 6 Legge 604/1966 definisce una “fattispecie unica, a struttura complessa e a formazione progressiva”, ciò, in quanto l'analisi logico-sistematica della disposizione non consente di attribuire al secondo comma una propria autonomia precettiva che possa operare disgiuntamente rispetto al disposto del primo comma. Così, anche PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit. – che richiama PERINA L., *Il nuovo regime delle decadenze previsto dall'art. 32 L. 183 del 2010*, in *Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel veneto*, 2012, 128 – secondo cui l'art. 6 Legge 604/1966 “è caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva in cui la impugnativa stragiudiziale e quella giudiziale non possono essere considerate disgiuntamente, costituendo “un *unicum* inscindibile, in quanto l'inosservanza delle singole regole fissate per ciascuna delle due fasi comporta la decadenza con effetto sostanziale dall'esercizio del diritto”.

formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio. La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionata (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. Come già specificato nei richiamati precedenti giurisprudenziali, la locuzione "L'impugnazione è inefficace se..." sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (Cass. n. 21410/2015). Sicché l'impugnazione, per essere in sé efficace e potere raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante"¹⁸.

Orbene, in una fattispecie così delineata, non pare ammissibile scindere due passaggi che costituiscono adempimento di un unico onere – per quanto, a struttura complessa – separandone la relativa regolamentazione legale.

Le vicende dell'uno sono ontologicamente correlate alle vicende dell'altro.

4. Le ragioni di un approccio teleologicamente orientato.

Sotto il profilo più propriamente sostanziale, non si ritiene che la definizione del precipitato applicativo dell'art. 83, co. 2, D.L. 18/2020 possa prescindere dalla considerazione del contesto normativo, economico e sociale cui appartiene¹⁹, per come

¹⁸ Cass. Civ., Sez. Lav., 8 agosto 2018, n. 20666, parte motiva; in questo stesso senso, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2014, n. 9203; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo 2017, n. 7175. Da ultimo, Trib. Cassino, Sez. Lav., 7 ottobre 2020, n. 387.

¹⁹ Invocano una esegesi sistematica dei commi 8 e 2 dell'art. 83 D.L. 18/2020, PUTATURO DONATI F.M., *COVID-19 e decadenza dall'impugnazione del licenziamento*, cit.: "di contro, il D.L. c.d. *Cura Italia* non reca alcuna disposizione che, nelle more della sospensione del decorso di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 15 aprile (poi 11 maggio), sospenda anche quello dei termini sostanziali. Questa carenza potrebbe colmarsi non già in ragione di un'apodittica correlazione tra sospensione ex lege dei termini processuali e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ma al più ricorrendo a una esegesi sistematica dei commi 8 e 2 dell'art. 83, che consenta di ritenere non pensabile che, pendente la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per definizione più incisiva ed estesa, non siano sospesi anche i termini connessi all'esercizio di un diritto sostanziale, laddove gli stessi possano essere interrotti o impediti solo con la proposizione della domanda giudiziale; tanto come corroborato dall'elaborazione giurisprudenziale, che, con riguardo all'ipotesi di sospensione dei termini processuali regolata dall'art. 1, L. n. 742 del 1969, forte delle declaratorie di illegittimità rese dalla Consulta in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. con riguardo a specifici termini di impugnazione, tenuto conto della finalità della norma di consentire agli avvocati di fruire di una pausa feriale ininterrotta (tranne che per gli affari urgenti di cui agli artt. 2 e 3), amplia, in chiave adeguatrice, la locuzione "termini processuali" al fine di ricomprendere nel cono d'ombra della

delineato dal Decreto Legge, 23 febbraio 2020, n. 6, dal D.P.C.M. 1 marzo 2020, dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e, a monte, per come cristallizzato dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020.

L'art. 1 D.L. 6/2020 ha previsto: “1. *Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.*

2. *Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;... b) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; n) sospensione delle attività lavorative per*

disposizione i termini brevi di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, allorché quest'ultimo costituisca per il titolare del diritto l'unico rimedio per assicurare tempestivamente il suo esercizio”.

le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3”.

Il D.P.C.M. 1 marzo 2020 ha previsto, all'art. 1, le misure già sopra richiamate e, all'art. 4, quanto segue: “1. *Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro...*”; ancora, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, all'art. 1 – rubricato “*Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*” – ha, tra l'altro, così disposto: “1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus... e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);... q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-*

19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti...".

Con i suddetti interventi normativi – e quelli che ne sono seguiti – il Legislatore ha dovuto far fronte al repentino dilagare dell'emergenza sanitaria imponendo l'adozione di misure, tanto urgenti quanto drastiche, di distanziamento sociale e contenimento della diffusione dell'epidemia: interventi che hanno inciso significativamente sulle libertà e sull'esercizio dei diritti degli individui e delle collettività.

In un contesto connotato dall'assoluta paralisi di tutte le attività non essenziali e non funzionali alla tutela del primario diritto della salute²⁰ e, soprattutto, dall'incontrollata diffusione dell'epidemia in ogni ambito familiare e sociale, non si ritiene di poter dar luogo all'interpretazione restrittiva di una disposizione che avrebbe l'effetto, non di differire la possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale, ma di impedirla *in nuce*.

L'approccio di stretta interpretazione pare collidere con la necessità di assicurare – nel peculiare contesto dell'emergenza epidemiologica – il pieno accesso alla tutela giurisdizionale²¹.

Nel disporre la sospensione del decorso *“dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali”*, il Decreto Legislativo 9/2020 sottolinea *“la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”* (preambolo). Ancora, nel prevedere la sospensione della *“decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse”* (e, prima ancora, la sospensione del *“decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”*), il Legislatore dell'art. 83 D.L. 18/2020 evidenzia la *“straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure... di sostegno al*

²⁰ Osserva MISCIONE M., *Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus*, cit., che *“Stare a casa” è l'unico rimedio...”*.

²¹ Dovendosi, peraltro, rammentare che *“la materia lavoristica presenta, infatti, forti limitazioni al diritto di azione del lavoratore in tema di licenziamento ed altre molteplici fattispecie. Sussistono termini che, com'è noto, impongono l'onere in capo al lavoratore di esercitare un determinato diritto entro il tempo stabilito dalla legge e, trattandosi di decadenza, è bene sottolineare, come essi riguardino ipotesi eccezionali per la deroga al principio generale secondo cui l'esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti ed il titolare può esercitarli, nell'ambito della prescrizione, quando, come e dove ritiene opportuno”*, così, AIELLO F., *Emergenza COVID-19: Blocco dei licenziamenti e i termini di impugnazione dei licenziamenti (ed altri casi soggetti a decadenza)*, cit.

mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese” e “la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia...”.

Peraltro, dalla rubrica dell'art. 83 D.L. 18/2020, si evince che la norma non è solo volta a “contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ma altresì a “contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.

L'art. 10, co. 4, D.L. 9/2020 e l'art. 83, co. 8, D.L. 18/2020 prendevano le mosse dalla ricorrenza, nelle specifiche ipotesi ivi regolate, di formali e peculiari ostacoli frapposti alla tutela giurisdizionale; senonché, come noto, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti è principio a declinazione sostanziale, tanto nell'ordinamento sovranazionale (art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea²², art. 19 Trattato sull'Unione Europea, e artt. 6 e 13 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), quanto nel nostro ordinamento costituzionale (art. 24 Costituzione).

D'altronde, non può esservi effettività del diritto in mancanza di effettività nella relativa tutela.

Sotto questo profilo, pertanto, pare doveroso guardare alla norma di cui si discute in una prospettiva teleologica volta a salvaguardare – nel complesso contesto emergenziale – la concreta possibilità di tutela dei diritti e di accesso al rimedio giudiziale: un approccio interpretativo inconciliabile con il rigore formale che necessariamente contraddistingue le argomentazioni di segno contrario.

²² Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.